

A cura dell'U.O. Contrattualistica e fiscalità


Gennaio 2012





MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011)

Per l'anno 2012 sono previsti la tassazione agevolata ed uno sgravio contributivo per le somme erogate ai lavoratori dipendenti e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;







Il Governo, sentite le parti sociali, provvede alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto, nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.





LEGGE DI STABILITA' 2012

Con l'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) è stata confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dello sgravio contributivo anche per l'anno 2012.



La determinazione dell'importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva ed il limite di reddito del contribuente oltre il quale l'agevolazione è esclusa saranno determinati con apposito provvedimento, al momento non ancora emanato.





LEGGE DI STABILITA' 2012

In aggiunta ai predetti benefici è attribuita facoltà alle Regioni di disporre a favore del datore di lavoro una **deduzione dalla base imponibile irap**, pari ai premi di produttività erogati ai propri dipendenti in attuazione dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

L'onere finanziario correlato a detta agevolazione rimane comunque ad esclusivo carico del bilancio della Regione





Ma nel 2011 quali erano i requisiti per applicare l'agevolazione?

ART. 53, COMMA 1, D.L. 78/2010

salvo espressa rinuncia scritta del dipendente, nel <u>periodo 1º</u> <u>gennaio 2011 - 31 dicembre 2011</u>, sono assoggettate ad <u>un'imposta</u> <u>sostitutiva</u> dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali pari al 10%, entro il limite complessivo di 6.000 mila euro lordi, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato:



in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.





Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 n. 3/E

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva **non solo** è necessario che gli emolumenti erogati dal datore di lavoro siano correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegati a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, **ma anche** che gli stessi siano **corrisposti in attuazione** di quanto previsto da **accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali**.

Sono quindi **escluse dal beneficio fiscale** le somme corrisposte sulla base di accordi o contratti collettivi **nazionali** di lavoro ovvero di accordi **individuali** tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.



In data 30 marzo 2011 le parti sociali di Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno sottoscritto un accordo che recepisce a livello provinciale, per l'anno 2011, le disposizioni nazionali riguardanti somme erogate ai dipendenti, diverse dagli elementi fissi della retribuzione, che possano risultare correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



In seguito all'accordo anzidetto, le imprese che applicano il contratto provinciale per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, possono assoggettare all'aliquota agevolata del 10% gli importi erogati, purché abbiano le caratteristiche indicate dall'articolo 53, comma 1.



Con circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 10 maggio 2011 n. 19/E è stato precisato che, in virtù del principio di cassa, sono assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10% le somme erogate ai dipendenti a partire dalla data di stipula dell'accordo territoriale ed in attuazione dell'accordo stesso.



Quindi, le imprese che applicano il contratto collettivo per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, possono assoggettare all'aliquota agevolata del 10% solamente gli importi, aventi le caratteristiche previste dalla normativa, corrisposti successivamente al 30 marzo 2011 e riferiti a prestazioni eseguite dopo tale data.



ANNO 2012

In data 22 dicembre 2011 le parti sociali di Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno recepito in via definitiva a livello provinciale, a partire dall'anno 2012, le disposizioni nazionali riguardanti somme erogate ai dipendenti, diverse dagli elementi fissi della retribuzione, che possano risultare correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



Pertanto, le imprese che applicano il contratto provinciale per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, potranno applicare a tali somme le agevolazioni fiscali che saranno determinate a partire dall'anno 2012.




AGEVOLAZIONE ANNO 2011 - SOGGETTI BENEFICIARI



2010, redditi di lavoro dipendente che hanno percepito, nel superiore a 40.000 euro lordi

SOGGETTI ESCLUSI



titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto



AGEVOLAZIONE ANNO 2011 - LIMITE REDDITUALE DI 40 MILA EURO

OCCORRE CONSIDERARE



solo i redditi di lavoro dipendente assoggettati a **tassazione ordinaria**. Devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2010 ed assoggettati a tassazione separata



solo i redditi di lavoro dipendente, anche in relazione a **più rapporti** di lavoro in corso d'anno

NON RILEVANO



l'eventuale superamento del limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente



la circostanza che nel 2011 il reddito di lavoro dipendente sia superiore al limite di 40 mila euro



IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%

SI APPLICA, NEL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011, ALLE SOMME EROGATE ENTRO IL LIMITE DI 6.000 EURO

6.000 EURO si intende al **lordo** dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, ma **al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie**

il limite é complessivo e comprende le somme erogate per premi di produttività e/o di risultato

per il riscontro del limite, in virtù del **principio di cassa allargato**, occorre considerare le somme in denaro erogate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il **12 gennaio 2012**

le somme corrisposte nel limite di 6.000 euro non devono essere considerate ai fini della determinazione della "situazione economica equivalente" (ISEE) del percipiente o del suo nucleo familiare



DEFINIZIONE DI "PREMI DI PRODUTTIVITA" E/O DI RISULTATO"

SOMME CORRELATE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA', QUALITA', REDDITIVITA', INNOVAZIONE, EFFICIENZA ORGANIZZATIVA, COLLEGATE AI RISULTATI RIFERITI ALL'ANDAMENTO ECONOMICO O AGLI UTILI DELL'IMPRESA O A OGNI ALTRO ELEMENTO RILEVANTE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' AZIENDALE



Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati superiori a quelli ottenuti in passato, ma devono comunque costituire un risultato positivo per l'impresa.



DEFINIZIONE DI "PREMI DI PRODUTTIVITA" E/O DI RISULTATO"

RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE:



le somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, determinati in ambito territoriale (per esempio, fino al 31 dicembre 2010 era detassato l'elemento economico territoriale - EET)



Per l'anno 2012, in presenza dei requisiti (es.: limiti di reddito dei dipendenti) che saranno determinati da apposito provvedimento ministeriale ancora da emanare, potrà essere detassato l'EVR





DEFINIZIONE DI "PREMI DI PRODUTTIVITA" E/O DI RISULTATO"

RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE:



- i "premi consolidati" (cioè quelli che continuano ad essere corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all'andamento aziendale);
- i compensi erogati per permessi individuali non goduti;
- i **premi di presenza** ovvero **premi** erogati in caso del **mancato verificarsi di infortuni** in azienda;
- le indennità o maggiorazioni di turno;
- le **clausole elastiche** (incremento dell'orario concordato) o **clausole flessibili** (variazione della collocazione dell'orario concordato) nei contratti a tempo parziale, anche se stipulati dopo il 29 maggio 2008;





DEFINIZIONE DI "PREMI DI PRODUTTIVITA" E/O DI RISULTATO"

RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE:



- i compensi erogati a titolo di **straordinario**;
- le somme corrisposte per lavoro effettivamente prestato nelle **festività** o per **lavoro notturno ordinario**;
- la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo (8%);
- l'eventuale maggiorazione per lavoro ordinario prestato nella giornata di sabato.



LAVORO NOTTURNO - R.M. N. 83 DEL 17 AGOSTO 2010

Alle somme erogate per prestazioni di lavoro notturno ordinario **purché** realizzino "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa", si applica l'agevolazione del 10% in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate e con riferimento all'intero compenso percepito, ossia il compenso ordinario più la maggiorazione/indennità di turno



L'agevolazione deve essere calcolata sull'intero compenso anche per le prestazioni dei lavoratori non turnisti che si trovano a prestare il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e da coloro che, occasionalmente, eseguono prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, come definito dalla contrattazione collettiva



LAVORO SU TURNI - R.M. N. 83 DEL 17 AGOSTO 2010

I compensi sono detassati



purché realizzino "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa"

l'agevolazione trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro a turni venga adottata per la prima volta dall'impresa ma anche nel caso in cui l'impresa stessa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione finalizzato all'incremento della produttività e dell'efficienza organizzativa



Lavoro su turni in orario diurno: l'agevolazione è applicabile a differenza del lavoro notturno alla sola indennità o maggiorazione di turno



<u>Lavoro su turni in orario notturno</u>: l'agevolazione è applicabile sull'intero compenso (compenso ordinario + maggiorazione turno)